

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Adottato dal Consiglio Comunale

Con delibera n. 35 del 20/12/2000

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 18/08/2000 n.267 e dall'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Art. 2

Tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione delle tariffe, aliquote percentuali o compartecipazioni e le relative modifiche;
2. In sede di istituzione o modifica dell'ordinamento dei tributi o della disciplina delle tariffe, il Consiglio stabilisce altresì le tariffe, aliquote percentuali o compartecipazioni.
3. La delibera o le delibere di cui ai commi precedenti sono di norma adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
4. Le aliquote percentuali, le tariffe, i prezzi potranno essere altresì modificati durante l'esercizio finanziario, al fine di garantire gli equilibri generali di bilancio o per fronteggiare maggiori oneri dei servizi erogati, ed anche per garantire la copertura minima prevista dalla legge per i servizi stessi.

Art. 3

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni, stabilite successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, da leggi dello stato o regionali, che non necessitano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si applicano pur in assenza di specifica previsione regolamentare.

Art. 4

Forme di gestione delle entrate

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione delle entrate, di questo Ente, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, saranno svolte in una delle seguenti modalità:
 - a) gestione delle riscossioni:
 - ◆ riscossione del tributo a mezzo del Tesoriere Comunale
 - ◆ a mezzo di conto corrente postale intestato direttamente al Comune
 - b) gestione dell'accertamento del tributo:
 - ◆ in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 30,31,32,33 della legge 18 agosto 2000, n. 267;
 - ◆ affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art 114 della legge 18 agosto 2000 , n.267;
 - ◆ affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art. 116 della legge 18 agosto 2000, n.267,

il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;

- ◆ affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
 3. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
 4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n.724.
 5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
 6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 5

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Responsabili dei Servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88, i singoli servizi interessati predispongono le minute dei ruoli, corredate dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Il Responsabile del Servizio Ragioneria inoltra tale documentazione al Consorzio Nazionale Esattori, per la compilazione dei ruoli.

Art. 6

Ambito di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

3. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, con delibera nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 7

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata, tramite i messi notificatori o, mediante notifica da parte del Funzionario Responsabile del Servizio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Dirigente preposto o suo delegato, tramite notifica diretta all'interessato o mediante raccomandata a.r.

Art. 8

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate secondo indirizzi generali fissati con deliberazione della Giunta sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede alla irrogazione delle sanzioni accessorie ma esclusivamente all'accertamento del maggior tributo dovuto.

Art. 9

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio decreto 14 aprile 1910 n.639 o con le procedure previste con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
4. E' stabilito in £ 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Art. 10

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

Art. 11

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Art.12

Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art.13

Rateizzazioni

1. In caso di comprovate e gravi difficoltà al pagamento di somme spettanti all'ente da parte di debitori che documentino lo stato di necessità, la Giunta Comunale potrà disporre la rateizzazione del dovuto con la corresponsione degli interessi calcolati al saggio legale e previa presentazione di idonea garanzia pari all'ammontare del debito e dei relativi interessi.

Art.14

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata e restituiti al Servizio Finanziario per il seguito di competenza.

Art. 15

Autotutela

1. Il Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.